

Tribunale di Parma

Seconda Sezione Civile

Il Giudice,

letti gli atti,

esaminati i documenti,

sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza del 16.12.2015,

visto il ricorso presentato nell'interesse di _____ e _____

viste le difese della Banca resistente,

rilevato che, con le domande rassegnate all'esito del ricorso hanno ad oggetto l'ordine

(a) di applicare il contratto, 'senza tener conto della clausola di indicizzazione di cambio Euro/Franco Svizzero' e

(b) di procedere al conteggio del dovuto, 'al netto della clausola di indicizzazione';

considerato che, in via generale, se anche l'art. 700 c.p.c. appronta, senz'altro, una tutela cautelare in via atipica, è pur vero che quella norma non può essere piegata ad ottenere forme di tutela il cui contenuto non sia sovrapponibile alla pronuncia di merito, la cui utilità essa tende a conservare¹;

ritenuto che, nel caso di specie, la peculiare figura contrattuale prescelta dalle parti e sottoposta ai clienti da Barclays, presenta significativi aspetti di criticità, ormai da tempo al vaglio delle autorità competenti, che preludono a diversi e distinti quesiti giuridici:

a. la qualificazione o meno in termini di 'contratti derivati' dei contratti di finanziamento cui accedono clausole di indicizzazione del mutuo al tasso di cambio (in particolare, mutuo indicizzato in franchi svizzeri), con

¹ Anche valorizzando la cd strumentalità attenuata del 'nuovo' procedimento ex art. 700 c.p.c. deve escludersi che il ricorrente possa ottenere più di quanto l'ordinamento non garantisca in via ordinaria.

conseguente applicabilità della disciplina di settore del TUF e delle relative norme di attuazione;

- b. in caso di risposta negativa al quesito sub a), la intellegibilità, la chiarezza e la determinatezza della clausola, con conseguente applicazione della sanzione della nullità al contratto in esame, ove il testo non indichi, con chiarezza, le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione posto che (si esemplifica al massimo) la clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso) espone il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;
- c. la possibile costruzione di meccanismi di finanza complessa, utili a garantire remunerazioni del capitale dato a mutuo, ben superiori a quelle ammesse in base alla normativa sul tasso soglia, al di fuori della cornice legale;

ritenuto che le domande formulate dai ricorrenti avrebbero l'effetto di provvedere ad una surrettizia riscrittura del testo contrattuale, che sarebbe soggetto ad una 'forzosa' rinegoziazione dei termini previsti, incoerente con il regime della nullità (anche quella di protezione), così come previsto dal codice²;

ritenuto, per tutto quanto detto, che la domanda va rigettata, siccome non ammissibile;

ritenuto che sussistono giusti e gravi motivi, siccome connessi alla complessità della materia, per compensare integralmente le spese di lite;

² Si consideri che, data la somma a mutuo, anche nel caso di pronuncia di nullità determina l'obbligo di restituzione in capo al mutuatario (seppure ad un diverso interesse). Tale effetto è però funzione delle pronunce a carattere restitutorio che in tanto hanno ragion d'essere, in quanto la nullità sia stata acclarata giudizialmente. Senza, tuttavia, quella pronuncia, non è possibile costruire una regola che 'riscriva' il testo contrattuale. La tesi, ovviamente presuppone, che non si applichi l'art. 1419 c.c., e per la semplice ragione che si dubita che si possa fondatamente sostenere che il congegno contrattuale, così fortemente sbilanciato a favore dell'Istituto di Credito, sarebbe stato voluto anche *senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità*. Tale norma - senz'altro valida in tema di nullità delle clausole contrattuali - può fondatamente essere applicata anche in caso di contratti collegati.

P. Q. M.

Il Tribunale,

rigetta il ricorso;

spese integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi.

Parma, 25.01.2016

Il Giudice

(Dott. Marco Vittoria)

